



Sent. Nr. 313/2014
De: 04/11/2014
Dep. 04/11/2014
Fasc. Nr. 2/2014 R-9
Cron. Nr. 2817/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 2 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, [REDACTED]
[REDACTED] presso e nello studio degli avv. [REDACTED]
[REDACTED] e lo rappresentano e difendono come da procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, [REDACTED]
presso [REDACTED] rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero [REDACTED] del
23.12.2011 n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

In punto a : opposizione avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 novembre 2014

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 novembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2014 [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per chiedere che fosse accertata la nullità dell'avviso di addebito per difetto, insufficienza e inidoneità dell'indicazione nell'avviso di addebito della causale del credito e affinché fosse accertato che era infondata nel merito la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 febbraio 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso ed esponendo dettagliatamente i relativi motivi.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Si premette che la presente sentenza viene motivata secondo l'insegnamento della Suprema Corte sulla base della ragione più liquida.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Tanto premesso occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa che regola la fattispecie.

A questo proposito si rileva, che l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha sostituito l'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 dispone che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli

oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'art. 1, comma 208 della legge n.662/1966 dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

Dalla suddetta normativa si ricava che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che si sia in presenza di attività commerciale e che il socio di società partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e cioè che sia socio operante, oltre che amministratore.

Nel caso di specie dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla deposizione della teste [REDACTED]

[REDACTED] risultato provato che il ricorrente fino al 2013 socio ed amministratore della società [REDACTED] srl non era socio operante, ma svolgeva solo l'attività di amministratore.

La teste [REDACTED] infatti confermato che a far data dal 2003 a tutte le attività legate alla gestione dei contratti di locazione provvede [REDACTED] che si occupa di contabilità, emissione fatture, corrispondenza informativa e contatto con i clienti.

In particolare dette teste ha asserito che: " Mio marito fa il legale rappresentante ma di fatto non fa nulla, si limita a firmare le dichiarazioni dei redditi quando viene chiamato dal commercialista" ed ha altresì confermato che [REDACTED] ha la delega per operare sui conti correnti di detta società per le operazioni collegate ai suddetti contratti di locazione.

Ne deriva, quindi, che non risulta provato che il ricorrente partecipi al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitudine e prevalenza ed, anzi, dalla deposizione della suddetta teste risulta il contrario.

Né l'Inps su cui incombeva il relativo onere probatorio ha provato che il ricorrente partecipasse al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine.

In particolare nulla è emerso in tal senso dalla documentazione in atti e dalla deposizione dell'ispettore Inps [REDACTED]

Ora come affermato dalla Suprema Corte (Cass.lav. n. 22862/2010)

“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”

Né n contrario è dirimente che la società oltre a gestire la locazione di immobili sia proprietaria anche di un impianto fotovoltaico in quanto ciò che rileva nel caso di specie è che non sia provato che il ricorrente fosse socio operante della società.

Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.

Considerata la controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2/2014 così provvede :

- 1) Annulla l'avviso di addebito n.395 2013 00017217 14 000
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro

tempore a rifondere a [REDACTED] le spese processuali che
liquida previa compensazione della metà nella restante
somma di euro 1000,00 oltre al rimborso delle spese
forfettarie nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 4 novembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

